

COPIA CONFORME DI
CONTRATTO DIGITALE
(Vedasi certificato allegato)

*Imposta di bollo di € 80,00 assolta ai sensi dell'art. 32 comma
1, DPR 26.10.72 n. 642 (vedasi ricevuta allegata)*

COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

REPERTORIO N. 8348

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.

Ditta esecutrice: AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMÌ S.r.l.

Unipersonale (C.F. e P. IVA 01588530467); Importo € 355.935,00=.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaventi, addì cinque (05) del mese di ottobre alle ore 15,30 in Forte dei Marmi (LU), nella sede del Palazzo Comunale in piazza Dante n. 1. Innanzi a me Dott. Luca Lazzarini, Segretario Generale del Comune di Forte dei Marmi nella Provincia di Lucca, nella mia qualità di Pubblico Ufficiale abilitato a ricevere gli atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) BIGI Dott.ssa Claudia, nata a Massa (MS) il 02.01.1966, Dirigente del 1° Settore Servizi finanziari e alla Persona del Comune di Forte dei Marmi, (di seguito denominato anche "*Comune*"), domiciliata per la qualifica presso la sede Comunale ubicata in Forte dei Marmi (LU), piazza Dante n. 1, la quale agisce non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del Comune medesimo (Cod. Fiscale n. 00138080460), giusta provvedimento sindacale n. 100 del 27.08.2020, nonché in forza dell'art. 107, comma 3°, lett. c) D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato

con atti del Consiglio Comunale n. 34 del 28.05.1991 e n. 71 del 08.10.1992, oltre che ai sensi dell'art. 58, comma 4, dello Statuto.

2) VERONA Dott. Marco, nato a Pietrasanta (LU) il 05.04.1968 (Cod. Fisc. VRNMRC68D05G628Y), non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'**AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.r.l. Unipersonale** (di seguito denominata anche "*Società*"), elettivamente domiciliato per il seguente atto presso la sede legale della medesima, in Forte dei Marmi (LU), piazza H. Moore n. 1 (C.F. e P. IVA 01588530467), come si evince da certificato della C.C.I.A.A. di Lucca documento n. T 404171383 in data 06.06.2020, in atti, nonché in virtù della determina A.U. n. 38 del 11.09.2020, pure conservata in atti. Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, fatta espressa rinuncia di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, con quest'atto vengono quanto segue;

PREMESSO CHE

- **Il Comune** di Forte dei Marmi e l'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. Unipersonale hanno sottoscritto in data 25.08.2016 una convenzione con Rep. n. 8057, avente ad oggetto l'affidamento di attività di gestione delle informazioni ed accoglienza turistica del Comune di Forte dei Marmi per il periodo da 01.04.2016 e fino al 31.12.2016;
- **con successive** delibere di Giunta Comunale, a partire dalla n. 378 del 29.12.2016, la convenzione di cui al precedente punto (Rep. n. 8057) è stata prorogata fino al 30.06.2020;
- **il Consiglio Comunale** con propria delibera n. 26 del 15.07.2020 ha approvato, ex art. 192 D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento in house all'Azienda Multiser-

vizi Forte dei Marmi S.r.l. del servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Forte dei Marmi per il periodo di anni cinque, in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico, che oltre l'80% delle sue attività sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune, e che quest'ultimo è in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti, un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Dovendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, le parti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Affidamento e oggetto del contratto

Con il presente contratto la sig.ra **BIGI Dott.ssa Claudia**, nella sua qualità di Dirigente del 1° Settore Servizi Finanziari e alla Persona, come precedentemente specificato, in nome, per conto e nell'interesse di questo Comune, dà e concede in appalto alla società **Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. Unipersonale**, come sopra rappresentata, che accetta, la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica, intendendosi per tale l'attività di accoglienza degli utenti/turisti e di informazione sui pubblici esercizi, sui servizi di pubblica utilità, sulle risorse storico-artistiche e naturalistiche e loro accessibilità, nonché sugli itinerari turistici, su eventi e manifestazioni, su tempo libero e sport e quant'altro utile a garantire la massima valorizzazione delle risorse del territorio, oltre all'indicazione dei prezzi praticati, dei trasporti e degli orari.

I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio e sul relativo patrimonio turisti-

co, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, essi forniscono informazioni e materiali informativi sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, e sull'offerta di servizi turistici, di ristorazione, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

Il materiale, le notizie e le informazioni fornite agli utenti dovranno pervenire dai siti istituzionali del Comune o di altri soggetti pubblici, da siti e pubblicazioni riconosciute ed autorizzate dal Comune, inseriti in database e quotidianamente aggiornati.

L'affidamento ha altresì ad oggetto tutte le attività strumentali correlate, anche non esplicitamente richiamate o descritte, in coerenza con gli obiettivi di qualità, sicurezza, efficacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed economica a condizione che non provochino un aumento di costi in capo alla Società.

Il servizio offerto deve soddisfare i bisogni degli utenti nel rispetto dei principi di cortesia, trasparenza, uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilità del linguaggio e si svolgerà secondo le modalità indicate all'art. 2.

Art. 2 - Descrizione del servizio

Il servizio oggetto del presente contratto riguarda le seguenti attività:

- disbrigo della corrispondenza indirizzata all'ufficio relativa a questioni di carattere turistico, con spedizione delle eventuali risposte e degli eventuali opuscoli richiesti con spese a carico del Comune;
- fornitura supporto logistico all'Amministrazione Comunale e alle Associazioni di categoria in generale che organizzino attività ed iniziative di interesse culturale e artistico, previo accordo nel caso in cui tali prestazioni comportino eventuali oneri e/o compensi a carico dell'affidatario;

- collaborazione con il Comune per la realizzazione di servizi tv, comunicati stampa, nonché articoli per quotidiani e riviste, finalizzati al marketing territoriale;
- assistenza per la raccolta, su appositi moduli, di reclami, lamentele, segnalazioni di disservizi o suggerimenti da parte dei turisti e loro inoltro all'ente competente;
- tenuta ed elaborazione delle schede di rilevazione statistica delle presenze turistiche, con rendicontazione mensile al Comune;
- collaborazione con l'Ufficio Turismo del Comune nella predisposizione di un calendario degli eventi, nella organizzazione e gestione di progetti ed iniziative di carattere promozionale, turistico e culturale;
- collaborazione per l'ideazione e la realizzazione di opuscoli e guide di informazione turistica locale e partecipazione in genere alla promozione degli eventi organizzati sul territorio comunale;
- vendita materiale editoriale o di gadget forniti dal Comune;
- collaborazione con gli altri punti di informazione turistica del territorio provinciale;
- vendita di biglietti per trasporto pubblico locale e ferroviario, nonché di biglietti per spettacoli, eventi, ingressi a musei o altri siti turistici;
- risposta a richieste che pervengono via telefono, fax, posta elettronica o sito web.

L'attività oggetto del presente contratto sarà svolta nella sede di via G. Carducci n. 6, di proprietà del Comune di Forte dei Marmi.

La Società dovrà accettare l'eventuale installazione di apparecchiature elettroniche per fornitura di informazioni selfservice, che potranno essere fornite dal

Comune di Forte dei Marmi o da altro Ente, e di ogni altra strumentazione che il Comune di Forte dei Marmi riterrà utile installare (punti internet, PC, touch-screen, ecc.), nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società si obbliga ad eseguire ulteriori servizi, il cui espletamento venga richiesto dal Comune, anche se tali servizi non siano stati espressamente inclusi nei programmi previsti dal presente contratto. L'obbligazione vale solo qualora i servizi richiesti siano accessori e connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto. Tali nuovi servizi, potranno essere retribuiti nella misura definita concordemente dalle parti in atto separato, delle spese sostenute. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmetterà per iscritto all'affidatario la propria richiesta su tali ulteriori servizi, almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto al momento in cui dovrà avere inizio l'esecuzione delle prestazioni relative.

Il servizio deve essere prestato per gli utenti/beneficiari a titolo gratuito.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di anni 5 (cinque), a far data dalla stipula e fino al 05.10.2025. Dalla suddetta data di inizio del periodo contrattuale, e fino al giorno indicato come termine, hanno decorrenza tutti gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale a carico della Società.

Alla scadenza del contratto la Società non avrà alcun diritto né in ordine alla continuazione del servizio, potendo il Comune liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente in tale momento se svolgerlo direttamente o effettuare un nuovo affidamento, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a qualsiasi titolo. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio la

Società è tenuta comunque ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni e standard fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario. L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Comune e la connessa risoluzione del contratto per fatti imputabili alla Società, comporta la cessazione anticipata del rapporto tra le parti e legittima l'Ente ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti della Società secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 4 - Titolarità

La titolarità del servizio rimane in capo al Comune e la Società assume la responsabilità della gestione, relativamente allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 1 e 2 subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi e oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio

L'affidamento del servizio alla Società è a titolo oneroso per il periodo di durata del presente contratto. Per l'espletamento di servizi oggetto del presente contratto, il Comune corrisponderà all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. Unipersonale un corrispettivo annuo di € 71.187,00= oltre Iva di legge.

Il corrispettivo di cui al precedente comma tiene conto di tutte le attività di supporto, complementari e propedeutiche, nessuna esclusa - necessarie per la corretta gestione dei servizi oggetto di affidamento - e deve intendersi omni-comprendivo, per cui ogni altro eventuale onere rimane a carico della Società.

Dopo il primo anno il citato corrispettivo è soggetto ad una verifica periodica (annuale) di adeguatezza a consuntivo, e potrà essere oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, su richiesta adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione di

ciascuna delle parti e previa delibera di Giunta Comunale. In particolare tale revisione potrà essere autorizzata all'esito di un'attività istruttoria da parte dei responsabili, in seno all'Ente, dell'acquisizione del servizio in oggetto, e previa verifica del bilanciamento dei rispettivi interessi dei contraenti: quello pubblico dell'Amministrazione al risparmio di spesa, e quello della Società teso ad evitare che le modifiche dei costi del servizio, che possono verificarsi nell'arco di tempo del rapporto contrattuale, ne pregiudichino la capacità di mantenere gli standard quali-quantitativi. La Società provvederà all'emissione mensile di fatture corrispondenti ad 1/12 (un dodicesimo) del corrispettivo annuo, salvo eventuale conguaglio.

Il Comune provvederà al saldo di dette fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse.

Art. 6 – Obblighi della Società

La Società si impegna a svolgere il servizio nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla normativa statale e regionale e in conformità alle disposizioni di carattere generale, obbligandosi a uniformarsi ai seguenti principi inderogabili: a) promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico nell'ambito di sua competenza, assicurando la piena imparzialità e neutralità di ogni attività di informazione, senza dunque favorire in alcun modo particolari esercizi, categorie o soggetti; b) svolgere tutte le funzioni attinenti al turismo che sono di interesse anche delle organizzazioni locali pubbliche e private; c) gratuità del servizio per gli utenti.

La Società si obbliga a:

- svolgere il servizio con la massima diligenza, professionalità, correttezza e trasparenza;

- dotarsi di tutte le attrezzature, impianti, beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio e a conservarli in perfetta efficienza, nonché conformi alle vigenti normative, mantenendo e acquisendo tutte le dovute autorizzazioni richieste dalla legge;

- provvedere a tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale concessi in locazione per lo svolgimento del servizio. Eventuali opere di miglioria realizzate dalla Società durante il rapporto contrattuale, al termine dello stesso saranno ritenute dal Comune senza che alla Società spetti alcun indennizzo. Nelle migliorie rientrano anche le attività di rinnovazione degli arredi.

Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso personale proprio, almeno tre unità.

La Società si impegna altresì:

- ad adeguare le modalità di esecuzione delle attività affidate all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei software, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime;

- ad eseguire i più opportuni controlli sulla qualità dei servizi forniti, anche ad esempio attraverso indagini di *customer satisfaction*, anche su richiesta del Comune, e a trasmetterne le risultanze ad esso;

- a fornire al Comune tutti gli eventuali dati e informazioni, anche statistici, richiesti;

- a consentire al Comune l'espletamento della propria attività di controllo ed ispezione di cui al successivo art. 12, fornendo ogni più utile collaborazione.

Il Comune potrà richiedere alla Società in qualsiasi momento di presentare un programma di miglioramento del servizio tenendo conto dei risultati ottenuti

durante la gestione e le modalità di esecuzione del servizio, in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di soddisfacimento dei bisogni e di apprezzamento da parte degli utenti.

La Società dovrà trasmettere al Comune i seguenti documenti alle sottoindicate scadenze:

- *entro il 31 gennaio di ogni anno*, una relazione dettagliata dei servizi oggetto della presente convenzione, riferita all'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata e i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune;

- *entro il 30 settembre di ogni anno*, una situazione contabile semestrale economico patrimoniale;

- *entro il 31 ottobre di ogni anno*, un budget corredato da una relazione contenente il programma annuale di attività (con particolare riferimento alle politiche di assunzione del personale), il programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento.

Art. 7 – Responsabilità della Società

Dalla data di affidamento, la Società è l'unica responsabile della gestione del servizio sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico, finanziario e del suo buon funzionamento. Nei casi in cui il Comune accertasse la non idoneità e/o la non congruità o qualsiasi deficienza in relazione ai servizi e/o prestazioni espletate dalla Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi di cui al presente contratto, potrà richiedere alla Società medesima di porvi immediato rimedio fissando un termine perentorio entro il quale intervenire, da 3 (tre) a 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla suddetta richiesta pena l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 12 ("Risoluzione del contratto").

La Società ha inoltre l'obbligo di segnalare al Comune non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi tutte quelle circostanze e fatti che possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, in modo che l'Ente possa fornire la propria fattiva e rapida collaborazione per la risoluzione dei problemi segnalati. Il Comune potrà a tal fine chiedere alla Società la presentazione di una relazione dei fatti, corredata se necessario da idonea documentazione.

Per tutta la durata di efficacia del contratto, pena l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 12, la Società si impegna:

- a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto e in particolare a stipulare: una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della società con un massimale RCT – RCO di almeno € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per l'intera durata del contratto;
- c) a stipulare le assicurazioni di legge per i veicoli eventualmente impiegati nello svolgimento del servizio;
- d) a stipulare una polizza di assicurazione per danni da incendio per l'utilizzo dello stabile comunale in cui si svolge il servizio oggetto del contratto;
- e) a stipulare una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere di proprietà del Comune;

f) ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionale e territoriale in vigore ed ancora a rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di assistenza e previdenza e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i);

g) ad estendere al proprio personale gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR n. 62/2013), ad applicare apposito codice etico e di comportamento per i medesimi dipendenti da estendere anche ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune, nonché di assumere proprie disposizioni interne per la prevenzione e il contrasto di fenomeni corruttivi (Legge n. 190/2012), nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza (D.L. n. 33/2013 e s.m.i.), in materia di Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i) e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, sottoscrivendo il presente atto la Società aggiudicataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti con il personale che la Società impiegherà nella gestione così come a quelli tra la Società ed eventuali terzi, appaltatori/fornitori, i quali non avranno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni nei confronti del Comune.

Nel caso in cui nell'espletamento dei servizi affidati alla Società dovessero essere riscontrate violazioni delle leggi vigenti in materia, la Società sarà responsabile in proprio di ogni addebito o sanzione prevista dalla Legge.

Art. 8 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare con la Società adottando tempestivamente tutti i provvedimenti necessari e ponendo in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze istituzionali al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione del servizio.

In particolare il Comune si impegna a:

- a) garantire il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla Società, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti;
- c) comunicare tempestivamente alla Società i propri progetti e/o interventi che possano incidere sulla conduzione del servizio;
- d) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune senza addebito di costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, etc.) nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;
- e) adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto (v. successivo art. 10), avendo cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 9 – Subappalto e cessione

La Società potrà affidare in subappalto alcune fasi delle attività inerenti lo svolgimento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società non potrà cedere in tutto o in parte il contratto. La cessione non autorizzata è motivo di risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 12 e farà sorgere il diritto per il Comune all'esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

Art. 10 – Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio

Il Comune effettuerà costantemente un'azione di controllo e una serie di verifiche da eseguirsi per tutta la durata dell'affidamento, allo scopo di riscontrare dettagliatamente ed accertare la congruità, l'idoneità e la corrispondenza tra le attività svolte dalla Società e gli standard qualitativi raggiunti secondo le procedure e le modalità proprie dell'Ente pubblico. Tali controlli saranno finalizzati anche a verificare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente e delle condizioni fissate nel presente contratto.

Il Comune potrà effettuare in qualunque momento anche ispezioni, visite ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico che ritenga opportuna e/o necessaria, sempre ai medesimi fini di cui ai punti precedenti, senza necessità di alcun preavviso, avendo comunque cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

Al fine di consentire al Comune di esercitare le predette attività di vigilanza, controllo ed ispezione, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste e a permettere ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Nel caso in cui i risultati delle verifiche, controlli ed ispezioni attestino irregolarità o inadempienze totali o parziali imputabili alla gestione, o il mancato rispetto di parte o di tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o dal presente contratto e/o dagli standards qualitativi e quantitativi in esso previsti, tali circostanze saranno segnalate all'organo amministrativo della Società. Quest'ultima dovrà mettere in atto le opportune azioni correttive e rimuovere le cause che hanno determinato tali carenze o inadempienze entro un termine di 3/5 (tre/cinque) giorni dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 12.

Art. 11 – Tutela della Privacy

La Società è nominata quale responsabile esterno delle banche dati fornite dal Comune per lo svolgimento delle attività ad essa affidate.

La Società assicura il rispetto della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679 e Decreto Legislativo n. 101/18 e s.m.i.).

Art. 12 – Risoluzione del contratto per inadempimento

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Comune per gravi inadempienze poste in essere da parte della Società in ordine allo svolgimento delle attività ad essa affidate o per violazione delle disposizioni di legge e del presente contratto.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio, e fino all'assunzione di quest'ultimo da parte del nuovo gestore, la Società sarà tenuta ad assicurare, per il tempo necessario, le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate invitandola ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Con decorrenza dal ricevimento della contestazione, alla Società è comunque assegnato un termine di giorni 15 (quindici) entro cui presentare le proprie giustificazioni. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di recesso.

Qualora invece ritenga insufficienti le giustificazioni e/o sia trascorso il termine assegnato senza che la Società abbia provveduto a rimuovere la situazione di inadempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del servizio.

Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

La risoluzione del contratto comporta la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione dello stesso; conseguentemente sorge in capo al Comune il diritto di affidarlo a terzi in danno alla Società.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Società inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Società inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la

Società inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio:

- a) sottoposizione della Società a procedure fallimentari-concorsuali;
- b) scioglimento della Società, per qualsiasi causa;
- c) mancato espletamento del servizio per oltre 5 (cinque) giorni non comunicato all'Ente o da questo non autorizzato.

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore della Società e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 14 - Recesso

L'Amministrazione Comunale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la società ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese an-

che in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. Il recesso non può avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 15 - Controversie

In caso di controversie che insorgessero tra il Comune e la Società in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, è competente il Foro di Lucca. In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia la Società non potrà sospendere o ridurre il servizio.

Art. 16 – Spese contrattuali

Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. Unipersonale, che se le assume.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 – Valore del Contratto

Il valore globale del presente contratto, ai soli fini fiscali, ammonta **ad € 355.935,00= (euro trecentocinquantacinquemilanovecentotrentacinque/00)** oltre IVA di legge, per l'intera durata indicata al precedente art. 3.

Art. 18 - Norme di rinvio

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia e a quelle che eventualmente dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente contratto. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove predette normative. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e

dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed alla normativa speciale di settore.

RICHIESTO IO SEGRETARIO GENERALE ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da n. 5 (cinque) fogli bollati, pagine 19 (diciannove), compresa la presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, in segno di accettazione lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRIGENTE - F.to digitalmente Claudia Bigi

L’APPALTATORE - F.to digitalmente Marco Verona

IL SEGRETARIO GENERALE – F.to digitalmente Luca Lazzarini

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

AGENZIA DELLE ENTRATE



Mod. **F23**

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty field]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty field]

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty field]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI FORTE DEI MARMI

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

FORTE DEI MARMI

LU

00138080460

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. AZIENDA MULTISERVIZI F.D.M. S.R.L.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

FORTE DEI MARMI

LU

01588530467

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TZG

[Empty field]

[Empty field]

RP

Anno Numero
2020 8348

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

456T

IMPOSTA BOLLO N.1 ESEMPLARE

BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA
CREDITO COOPERATIVO
Ag. FORTE DEI MARMI

CASSA
06 OTT 2020
2
PAGATO

80,00

[Empty field]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

80,00

EURO (lettere)

OTTANTA/00===

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
06	10	2020	8726	70220

[Empty field]

Certificato di copia conforme di contratto digitale**(art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89 – art. 23-bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)**

Certifico io dott. LAZZARINI Luca, Segretario Generale del Comune di Forte dei Marmi (Provincia di Lucca), in qualità di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l'Ente, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 11.01.2021, rilasciato da ArubaPEC S.p.A.), che LA PRESENTE COPIA - composta dal contratto di cui al Rep. n. 8348 in data 05.10.2020, riportante a video n. 19 (diciannove) facciate, privo di allegati - COSTITUISCE COPIA CONFORME INFORMATICA del contratto originale Rep. n. 8348 in data 05.10.2020, stipulato in forma digitale e conservato a repertorio e raccolta dell'Ufficiale Rogante del Comune di Forte dei Marmi presso il Servizio Segreteria/Contratti dell'Ente.

Forte dei Marmi, li 20.10.2020

File firmato digitalmente dal Segretario Generale in qualità di Ufficiale Rogante

Dott. Luca LAZZARINI

Contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Viareggio il 10.10.2020, al n. 4395, Serie 1T, esatti Euro 245,00= per imposte di registro e di bollo.

Imposta di bollo relativa alla presente copia conforme assolta in modo virtuale per Euro 80,00=, tramite pagamento di modello F23, qui allegato in copia.